Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0212(COD)

9.2.2024

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale
(COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore (per parere): Stefan Berger

Relatore per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Emil Radev. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale
(COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0369),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0219/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 31 ottobre 2023[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

– visti gli articoli 59 e 41 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

[1] GU C 2024/669 del 12.1.2024.
[2] GU C ...

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	*(Non concerne la versione italiana)*
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	
relativo all'istituzione dell'euro digitale	

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online. Oggi ***i pagamenti*** online ***si basano interamente sulla*** moneta di banca commerciale. L'accettabilità e la fungibilità della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la	(3) La moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online. Oggi ***le soluzioni di pagamento*** online ***consentono solo l'accesso alla*** moneta di banca commerciale. L'accettabilità e la fungibilità della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la

convertibilità alla pari della moneta emessa da varie banche commerciali.

convertibilità alla pari della moneta emessa da varie banche commerciali.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso comprendono i pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre ***l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti,*** in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (***vale a dire i*** pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale ***e*** l'uso di tecnologie diverse ***è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema***.	(4) Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso comprendono i pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione***, considerata la loro importanza oggi e in futuro***. Inoltre ***i casi d'uso emergenti saranno monitorati in vista della potenziale copertura nelle emissioni successive***. In particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3)***. Queste tendenze di pagamento dovrebbero essere monitorate tenendo conto del fatto che il settore privato dell'Unione è il più adatto a sviluppare soluzioni in tal senso***. L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (***denominati*** pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale***. Per questi pagamenti, e ai fini della competitività dell'euro nel contesto globale, l'Eurosistema dovrebbe***

esaminare l'uso di tecnologie diverse.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata ***può aumentare in quanto*** i mezzi di pagamento digitali privati ***potrebbero non essere*** specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società ***o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile)***. Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un ***nuovo*** metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. Un euro digitale ***offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto***	(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata ***è affrontata da una serie di obblighi giuridici in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi di pagamento nel mercato interno per garantire che*** i mezzi di pagamento digitali privati ***siano*** specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società. Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. Un euro digitale ***dovrebbe essere*** progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e

sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione.	un'ampia accessibilità e accettazione. ***Inoltre, un'apposita soluzione di pagamento offerta dal settore pubblico in combinazione con le autorità designate che offrono servizi in euro digitale sosterrebbe l'inclusione finanziaria dei cittadini che non hanno accesso ai servizi bancari.***
24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf	24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf
25 Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.	25 Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Al fine di garantire una netta separazione tra i compiti di politica monetaria, di vigilanza e di sorveglianza dei sistemi di pagamento e i compiti relativi all'euro digitale della Banca centrale europea, in seno ad essa dovrebbe essere istituita un'unità specifica per l'euro digitale, indipendente in termini di contabilità, organizzazione e processi decisionali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Come le banconote e le monete in euro, l'euro digitale dovrebbe essere una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti degli utenti dell'euro digitale. L'euro digitale dovrebbe essere emesso per un importo pari al valore nominale della corrispondente passività nel bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare convertendo le riserve di banca centrale dei prestatori di servizi di pagamento in disponibilità di euro digitale, per soddisfare la domanda degli utenti dell'euro digitale. Per detenere e utilizzare l'euro digitale, i rispettivi utenti dovrebbero solo instaurare un rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale per aprire ***conti di pagamento*** in euro digitale. Tra l'utente dell'euro digitale e la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali non sarebbe instaurato alcun conto o altro rapporto contrattuale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero gestire i ***conti*** in euro digitale dei rispettivi utenti per loro conto e fornire loro servizi di pagamento in euro digitale. Poiché i prestatori di servizi di pagamento non sono una parte rispetto alla passività diretta detenuta dagli utenti dell'euro digitale nei confronti della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e agiscono per conto degli utenti dell'euro digitale, l'insolvenza dei prestatori di servizi di pagamento non inciderebbe sugli utenti dell'euro digitale.	(9) Come le banconote e le monete in euro, l'euro digitale dovrebbe essere una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti degli utenti dell'euro digitale. L'euro digitale dovrebbe essere emesso per un importo pari al valore nominale della corrispondente passività nel bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare convertendo le riserve di banca centrale dei prestatori di servizi di pagamento in disponibilità di euro digitale, per soddisfare la domanda degli utenti dell'euro digitale. Per detenere e utilizzare l'euro digitale, i rispettivi utenti dovrebbero solo instaurare un rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale per aprire ***portafogli*** in euro digitale. Tra l'utente dell'euro digitale e la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali non sarebbe instaurato alcun conto o altro rapporto contrattuale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero gestire i ***portafogli*** in euro digitale dei rispettivi utenti per loro conto e fornire loro servizi di pagamento in euro digitale. Poiché i prestatori di servizi di pagamento non sono una parte rispetto alla passività diretta detenuta dagli utenti dell'euro digitale nei confronti della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e agiscono per conto degli utenti dell'euro digitale, l'insolvenza dei prestatori di servizi di pagamento non inciderebbe sugli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'euro digitale, in quanto moneta digitale a corso legale denominata in euro emessa dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, dovrebbe essere ampiamente accessibile, utilizzabile e accettato come mezzo di pagamento. Il fatto di dare corso legale all'euro digitale dovrebbe favorirne l'utilizzabilità nei pagamenti in tutta la zona euro e quindi sostenere anche gli sforzi volti a garantire la disponibilità e l'accessibilità costanti della moneta di banca centrale nel suo ruolo di ancoraggio monetario, in quanto il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione. Inoltre l'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale come una delle condizioni principali del corso legale garantisce che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia accettazione e possano realmente scegliere di pagare con moneta di banca centrale in modo digitale e ***uniforme*** in tutta la zona euro.	(16) L'euro digitale, in quanto moneta digitale a corso legale denominata in euro emessa dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, dovrebbe essere ampiamente accessibile, utilizzabile e accettato come mezzo di pagamento. Il fatto di dare corso legale all'euro digitale dovrebbe favorirne l'utilizzabilità nei pagamenti in tutta la zona euro e quindi sostenere anche gli sforzi volti a garantire la disponibilità e l'accessibilità costanti della moneta di banca centrale nel suo ruolo di ancoraggio monetario, in quanto il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione. Inoltre l'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale come una delle condizioni principali del corso legale garantisce che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia accettazione e possano realmente scegliere di pagare con moneta di banca centrale in modo digitale***, affidabile*** e ***coerente*** in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'obiettivo principale dell'istituzione dell'euro digitale è il suo	(21) L'obiettivo principale dell'istituzione dell'euro digitale è il suo

utilizzo come forma della moneta unica a corso legale nella zona euro. A tal fine e in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti nella zona euro, compresi i consumatori senza indirizzo fisso, i richiedenti asilo e i consumatori che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto, possono essere prestati servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo. Le persone fisiche e giuridiche che già ricevevano servizi di pagamento in euro digitale poiché avevano aperto un ***conto di pagamento*** in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ma che non sono più residenti o stabilite in tale Stato membro, possono comunque ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo, in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, fatte salve eventuali limitazioni temporali che la Banca centrale europea può definire in relazione allo status di residenza o di stabilimento di tali persone.	utilizzo come forma della moneta unica a corso legale nella zona euro. A tal fine e in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti nella zona euro, compresi i consumatori senza indirizzo fisso, i richiedenti asilo e i consumatori che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto, possono essere prestati servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo. Le persone fisiche e giuridiche che già ricevevano servizi di pagamento in euro digitale poiché avevano aperto un ***portafoglio*** in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ma che non sono più residenti o stabilite in tale Stato membro, possono comunque ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo, in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, fatte salve eventuali limitazioni temporali che la Banca centrale europea può definire in relazione allo status di residenza o di stabilimento di tali persone.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I ***conti di pagamento*** in euro digitale sono una categoria di conti di pagamento denominati in euro attraverso i quali gli utenti dell'euro digitale sono in grado di effettuare, tra l'altro, le operazioni seguenti: collocare fondi, prelevare contante ed eseguire e ricevere operazioni	(23) I ***portafogli*** in euro digitale sono una categoria di conti di pagamento denominati in euro attraverso i quali gli utenti dell'euro digitale sono in grado di effettuare, tra l'altro, le operazioni seguenti: collocare fondi, prelevare contante ed eseguire e ricevere operazioni di

di pagamento verso e da terzi, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e dalla struttura del registro o dei dati (ad esempio, se gli euro digitali sono registrati come saldi di disponibilità o unità di valore). Qualora tali attività richiedano il trattamento di dati personali, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere titolari del trattamento.

pagamento verso e da terzi, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e dalla struttura del registro o dei dati (ad esempio, se gli euro digitali sono registrati come saldi di disponibilità o unità di valore). Qualora tali attività richiedano il trattamento di dati personali, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere titolari del trattamento.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione decisi dalla Banca centrale europea in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di ***conti di pagamento*** in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o	(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione decisi dalla Banca centrale europea in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di ***portafogli*** in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o

potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.

potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, tutti gli intermediari interessati dovrebbero essere in grado di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche dovrebbero essere in grado di fornire ***conti di pagamento*** in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività	(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, tutti gli intermediari interessati dovrebbero essere in grado di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche dovrebbero essere in grado di fornire ***portafogli*** in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento

disciplinati dal regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.

2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.

---

[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) L'obbligo di distribuire l'euro digitale dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo di garantirne un uso efficace come mezzo di pagamento avente corso legale. Limitare tale obbligo agli enti creditizi già attivi nei servizi al dettaglio alle imprese garantirebbe l'effettività del corso legale, evitando nel contempo di imporre un onere sproporzionato ai prestatori di servizi di pagamento con modelli di business specializzati e non orientati ai consumatori. L'obbligo di	(28) L'obbligo di distribuire l'euro digitale dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo di garantirne un uso efficace come mezzo di pagamento avente corso legale. Limitare tale obbligo agli enti creditizi già attivi nei servizi al dettaglio alle imprese garantirebbe l'effettività del corso legale, evitando nel contempo di imporre un onere sproporzionato ai prestatori di servizi di pagamento con modelli di business specializzati e non orientati ai consumatori. L'obbligo di

distribuire l'euro digitale è pertanto limitato agli enti creditizi che prestano servizi di conto di pagamento su richiesta dei loro clienti. Ciò non impedisce di applicare il capo IV della direttiva sui conti di pagamento, relativo all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, all'accesso al ***conto*** in euro digitale con caratteristiche di base da parte dei consumatori che non sono clienti di un ente creditizio.	distribuire l'euro digitale è pertanto limitato agli enti creditizi che prestano servizi di conto di pagamento su richiesta dei loro clienti. Ciò non impedisce di applicare il capo IV della direttiva sui conti di pagamento, relativo all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, all'accesso al ***portafoglio*** in euro digitale con caratteristiche di base da parte dei consumatori che non sono clienti di un ente creditizio.
	Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Per garantire un ampio utilizzo dell'euro digitale, anche per le persone che non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale, non intendono aprire un ***conto di pagamento*** in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che hanno la facoltà di distribuire l'euro digitale, o per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e per le persone anziane, è essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, distribuiscano l'euro digitale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare entità affinché svolgano tale compito nel loro territorio. Tali entità, in quanto prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbero rispettare le disposizioni del presente regolamento e anche della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva (UE) 2015/849.	(29) Per garantire un ampio utilizzo dell'euro digitale, anche per le persone che non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale, non intendono aprire un ***portafoglio*** in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che hanno la facoltà di distribuire l'euro digitale, o per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e per le persone anziane, è essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, distribuiscano l'euro digitale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare entità affinché svolgano tale compito nel loro territorio. Tali entità, in quanto prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbero rispettare le disposizioni del presente regolamento e anche della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva (UE) 2015/849.
	Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per consentire un ampio utilizzo dell'euro digitale e tenere il passo con l'innovazione nei pagamenti digitali, i servizi di pagamento in euro digitale dovrebbero includere servizi di pagamento di base e aggiuntivi in euro digitale. I servizi di pagamento di base in euro digitale sono servizi di pagamento, di ***conto*** o di supporto considerati essenziali per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche. Ciò comprende, tra l'altro, la fornitura di almeno uno strumento di pagamento a persone fisiche. Solo i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero prestare l'intera serie di servizi di base in euro digitale. Oltre a questi servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366 possono sviluppare e prestare servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale. Questi ultimi comprendono ad esempio le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate come i servizi basati sull'utilizzo effettivo o i servizi di disposizione di ordine di pagamento. L'infrastruttura per l'euro digitale dovrebbe facilitare la diffusione di tali servizi opzionali.	(30) Per consentire un ampio utilizzo dell'euro digitale e tenere il passo con l'innovazione nei pagamenti digitali, i servizi di pagamento in euro digitale dovrebbero includere servizi di pagamento di base e aggiuntivi in euro digitale. I servizi di pagamento di base in euro digitale sono servizi di pagamento, di ***portafoglio*** o di supporto considerati essenziali per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche. Ciò comprende, tra l'altro, la fornitura di almeno uno strumento di pagamento a persone fisiche. Solo i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero prestare l'intera serie di servizi di base in euro digitale. Oltre a questi servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366 possono sviluppare e prestare servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale. Questi ultimi comprendono ad esempio le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate come i servizi basati sull'utilizzo effettivo o i servizi di disposizione di ordine di pagamento. L'infrastruttura per l'euro digitale dovrebbe facilitare la diffusione di tali servizi opzionali.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un ***conto di pagamento*** in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il ***conto di pagamento*** in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi	(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un ***portafoglio*** in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il ***portafoglio*** in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in

delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.

materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore decisi dalla Banca centrale europea dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. Sebbene le persone fisiche o giuridiche possano avere uno o più ***conti di pagamento*** in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un ***conto di pagamento*** congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al ***conto di pagamento*** congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un ***conto di pagamento*** in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al ***conto di pagamento*** in euro digitale dovrebbe	(39) Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore decisi dalla Banca centrale europea dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. Sebbene le persone fisiche o giuridiche possano avere uno o più ***portafogli*** in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un ***portafoglio*** congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al ***portafoglio*** congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un ***portafoglio*** in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al ***portafoglio*** in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione definito per un ***portafoglio*** in

rimanere pari al limite di detenzione definito per un ***conto di pagamento*** in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.

euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Per garantire un ampio accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo, in linea con il suo corso legale, e per sostenere il suo ruolo di ancoraggio monetario nella zona euro, le persone fisiche residenti nella zona euro, le persone fisiche che hanno aperto un ***conto*** in euro digitale nel periodo in cui risiedevano nella zona euro ma che non vi risiedono più, nonché i visitatori non dovrebbero sostenere spese per i servizi di pagamento di base in euro digitale. Ciò significa che a tali utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere imputate commissioni dirette per il loro accesso di base all'euro digitale e per il relativo utilizzo di base, comprese le commissioni di transazione o altre commissioni direttamente associate alla prestazione di servizi connessi all'uso di base dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere tenuti ad avere o aprire un conto di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. Se l'utente dell'euro digitale accetta un pacchetto di servizi comprendente servizi in euro non digitale e servizi di pagamento di base in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter addebitare tale pacchetto di servizi a sua discrezione. In tal caso non dovrebbe essere previsto un costo differenziato per i servizi in euro non	(40) Per garantire un ampio accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo, in linea con il suo corso legale, e per sostenere il suo ruolo di ancoraggio monetario nella zona euro, le persone fisiche residenti nella zona euro, le persone fisiche che hanno aperto un ***portafoglio*** in euro digitale nel periodo in cui risiedevano nella zona euro ma che non vi risiedono più, nonché i visitatori non dovrebbero sostenere spese per i servizi di pagamento di base in euro digitale. Ciò significa che a tali utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere imputate commissioni dirette per il loro accesso di base all'euro digitale e per il relativo utilizzo di base, comprese le commissioni di transazione o altre commissioni direttamente associate alla prestazione di servizi connessi all'uso di base dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere tenuti ad avere o aprire un conto di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. Se l'utente dell'euro digitale accetta un pacchetto di servizi comprendente servizi in euro non digitale e servizi di pagamento di base in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter addebitare tale pacchetto di servizi a sua discrezione. In tal caso non dovrebbe essere previsto un costo differenziato per i servizi in euro non

digitale offerti separatamente o nell'ambito di un pacchetto comprendente servizi di pagamento di base in euro digitale. Qualora l'utente dell'euro digitale chieda di ricevere solo servizi di pagamento di base in euro digitale da un prestatore di servizi di pagamento, tali servizi non dovrebbero essere addebitati, neppure per le funzionalità a cascata e a cascata inversa, se l'utente dell'euro digitale ha anche un conto di pagamento in euro non digitale presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter addebitare agli utenti dell'euro digitale servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale.

digitale offerti separatamente o nell'ambito di un pacchetto comprendente servizi di pagamento di base in euro digitale. Qualora l'utente dell'euro digitale chieda di ricevere solo servizi di pagamento di base in euro digitale da un prestatore di servizi di pagamento, tali servizi non dovrebbero essere addebitati, neppure per le funzionalità a cascata e a cascata inversa, se l'utente dell'euro digitale ha anche un conto di pagamento in euro non digitale presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter addebitare agli utenti dell'euro digitale servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Poiché l'euro digitale è una forma di moneta unica a corso legale, le operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbero essere soggette a commissioni eccessive da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, il fatto di dare corso legale all'euro digitale, con il corollario dell'obbligo di accettazione, fa sì che gli esercenti non abbiano altra scelta che accettare le operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre qualsiasi spesa o commissione periodica o per operazione erode, direttamente o indirettamente, il valore nominale dei pagamenti ricevuti, che è una componente essenziale del corso legale. È pertanto essenziale che una commissione o spesa, essendo una limitazione del valore nominale dell'euro	(42) Poiché l'euro digitale è una forma di moneta unica a corso legale, le operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbero essere soggette a commissioni eccessive da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, il fatto di dare corso legale all'euro digitale, con il corollario dell'obbligo di accettazione, fa sì che gli esercenti non abbiano altra scelta che accettare le operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre qualsiasi spesa o commissione periodica o per operazione erode, direttamente o indirettamente, il valore nominale dei pagamenti ricevuti, che è una componente essenziale del corso legale. È pertanto essenziale che una commissione o spesa, essendo una limitazione del valore nominale dell'euro

digitale, sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.

digitale, sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire ***la concorrenza tra i mezzi di pagamento e*** un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa. ***Una commissione o spesa massima dovrebbe*** consentire la libera concorrenza ***tra intermediari al di sotto di tale livello.*** Le commissioni ***o le spese*** non dovrebbero superare i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale ***in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale***, ***che sono elementi oggettivi, e possono includere*** un equo margine di profitto. A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero basarsi sui costi sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno. Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero	(43) Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa. ***Le commissioni o le spese dovrebbero consentire*** la libera concorrenza e le commissioni ***tra PSP*** non dovrebbero superare ***il maggiore tra l'importo di tutti*** i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale***, incluso*** un equo margine di profitto***, e le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili***. A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero basarsi sui costi sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno. Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero essere responsabili di garantire che i

essere responsabili di garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime.

prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Poiché i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale non sarebbero in grado di addebitare commissioni alle persone fisiche per i servizi di pagamento di base in euro digitale, potrebbe essere necessaria una commissione tra PSP per fornire a tali prestatori di servizi di pagamento un indennizzo per i costi di distribuzione. La commissione tra PSP dovrebbe fornire un indennizzo sufficiente per i costi di distribuzione dei prestatori di servizi di pagamento distributori e acquirenti, compreso un equo margine di profitto.	(45) Poiché i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale non sarebbero in grado di addebitare commissioni alle persone fisiche per i servizi di pagamento di base in euro digitale, potrebbe essere necessaria una commissione tra PSP per fornire a tali prestatori di servizi di pagamento un indennizzo per i costi di distribuzione ***e di attuazione***. La commissione tra PSP dovrebbe fornire un indennizzo sufficiente per i costi di distribuzione ***e di attuazione*** dei prestatori di servizi di pagamento distributori e acquirenti, compreso un equo margine di profitto.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) La progettazione tecnica dell'euro digitale dovrebbe renderlo ampiamente accessibile e utilizzabile per il pubblico. Tale progettazione dovrebbe, in particolare, sostenere l'accesso per le persone emarginate dal punto di vista finanziario o a rischio di emarginazione	(54) La progettazione tecnica dell'euro digitale dovrebbe renderlo ampiamente accessibile e utilizzabile per il pubblico. Tale progettazione dovrebbe, in particolare, sostenere l'accesso per le persone emarginate dal punto di vista finanziario o a rischio di emarginazione

finanziaria, le persone con disabilità garantendo l'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] (atto europeo sull'accessibilità), le persone con limitazioni funzionali che beneficerebbero a loro volta dell'accessibilità, o le persone con competenze digitali limitate e le persone anziane. A tal fine l'euro digitale dovrebbe avere caratteristiche d'uso semplici e facili da gestire ed essere sufficientemente accessibile attraverso un'ampia gamma di dispositivi hardware per soddisfare le esigenze dei diversi gruppi della popolazione. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che tali utenti detengano conti di pagamento in euro non digitale. Tali utenti dovrebbero altresì essere autorizzati a disporre di ***conti di pagamento*** in euro digitale presso prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli presso cui hanno conti di pagamento in euro non digitale.

[32] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

finanziaria, le persone con disabilità garantendo l'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] (atto europeo sull'accessibilità), le persone con limitazioni funzionali che beneficerebbero a loro volta dell'accessibilità, o le persone con competenze digitali limitate e le persone anziane. A tal fine l'euro digitale dovrebbe avere caratteristiche d'uso semplici e facili da gestire ed essere sufficientemente accessibile attraverso un'ampia gamma di dispositivi hardware per soddisfare le esigenze dei diversi gruppi della popolazione. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che tali utenti detengano conti di pagamento in euro non digitale. Tali utenti dovrebbero altresì essere autorizzati a disporre di ***portafogli*** in euro digitale presso prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli presso cui hanno conti di pagamento in euro non digitale.

[32] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) L'euro digitale dovrebbe sostenere la programmazione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate da	(55) L'euro digitale dovrebbe sostenere la programmazione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate da

parte dei prestatori di servizi di pagamento. L'euro digitale non dovrebbe tuttavia essere "moneta programmabile", vale a dire unità che, a causa di condizioni di spesa intrinsecamente definite, possono essere utilizzate solo per acquistare determinati tipi di beni o servizi o sono soggette a limiti temporali oltre i quali non sono più utilizzabili. Le operazioni di pagamento condizionate sono pagamenti attivati automaticamente da un software sulla base di condizioni prestabilite e concordate. I pagamenti condizionati non dovrebbero avere per oggetto o per effetto l'uso dell'euro digitale come moneta programmabile. I prestatori di servizi di pagamento potrebbero sviluppare diversi tipi di logica per offrire agli utenti dell'euro digitale una serie di operazioni di pagamento condizionate, tra cui le operazioni di pagamento automatizzate per il collocamento o il prelievo di euro digitali, gli ordini di pagamento permanenti che attivano pagamenti automatici di un determinato importo a una data specifica ***e*** i pagamenti tra macchine ***in cui tali macchine sono programmate per attivare automaticamente*** i pagamenti per i propri pezzi di ricambio al momento dell'ordine, per l'addebito e il pagamento dell'energia elettrica alle condizioni di mercato più favorevoli, per il pagamento delle assicurazioni, nonché dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione proporzionalmente all'uso.

parte dei prestatori di servizi di pagamento. L'euro digitale non dovrebbe tuttavia essere "moneta programmabile", vale a dire unità che, a causa di condizioni di spesa intrinsecamente definite, possono essere utilizzate solo per acquistare determinati tipi di beni o servizi o sono soggette a limiti temporali oltre i quali non sono più utilizzabili. Le operazioni di pagamento condizionate sono pagamenti attivati automaticamente da un software sulla base di condizioni prestabilite e concordate. I pagamenti condizionati non dovrebbero avere per oggetto o per effetto l'uso dell'euro digitale come moneta programmabile. ***La stessa funzionalità può essere ottenuta con standard e interfacce aperti, in modo da creare pagamenti condizionati o altre forme di operazioni mediante strumenti al livello superiore.*** I prestatori di servizi di pagamento e ***di altro tipo*** potrebbero sviluppare diversi tipi di logica per offrire agli utenti dell'euro digitale una serie di operazioni di pagamento condizionate, tra cui le operazioni di pagamento automatizzate per il collocamento o il prelievo di euro digitali, gli ordini di pagamento permanenti che attivano pagamenti automatici di un determinato importo a una data specifica***. I pagamenti condizionati comprendono i pagamenti attivati quando è soddisfatta una condizione rappresentata digitalmente.*** I pagamenti tra macchine ***includono, a titolo esemplificativo,*** i pagamenti ***attivati automaticamente*** per i propri pezzi di ricambio al momento dell'ordine, per l'addebito e il pagamento dell'energia elettrica alle condizioni di mercato più favorevoli, per il pagamento delle assicurazioni, nonché dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione proporzionalmente all'uso.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per facilitare l'uso dell'euro digitale e la prestazione di servizi innovativi, l'Eurosistema dovrebbe sostenere la fornitura di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate. In primo luogo, alcuni tipi di servizi di pagamento condizionati potrebbero essere sostenuti mediante misure, norme e standard dettagliati che potrebbero aiutare i prestatori di servizi di pagamento a sviluppare e gestire applicazioni interoperabili che eseguono la logica condizionale. Ciò potrebbe includere una serie di strumenti tecnici quali le interfacce per programmi applicativi. In secondo luogo, l'Eurosistema potrebbe fornire funzionalità aggiuntive nell'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale, necessarie per la prestazione di servizi di pagamento condizionati agli utenti dell'euro digitale. Ciò potrebbe facilitare l'accantonamento di fondi nell'infrastruttura di ***regolamento*** per la futura esecuzione di alcuni pagamenti condizionati. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adattare la logica operativa per le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate conformemente agli standard e alle interfacce per programmi applicativi che l'Eurosistema può adottare per facilitare tali operazioni.	(56) Per facilitare l'uso dell'euro digitale e la prestazione di servizi innovativi, l'Eurosistema dovrebbe sostenere la fornitura di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate. In primo luogo, alcuni tipi di servizi di pagamento condizionati potrebbero essere sostenuti mediante misure, norme e standard dettagliati che potrebbero aiutare i prestatori di servizi di pagamento a sviluppare e gestire applicazioni interoperabili che eseguono la logica condizionale. Ciò potrebbe includere una serie di strumenti tecnici quali le interfacce per programmi applicativi. In secondo luogo, ***i pagamenti condizionati in euro digitale possono essere effettuati anche su registri distribuiti senza autorizzazioni (permissionless), dove finora sono disponibili come mezzi di pagamento solo attività emesse da privati, come le cripto-attività o le stablecoin. Con l'approvazione della Banca centrale europea, e alle condizioni da essa stabilite, l'euro digitale sarà reso disponibile come token a cui fare riferimento su tali catene. È opportuno tenere conto delle norme internazionali. In terzo luogo,*** l'Eurosistema potrebbe fornire funzionalità aggiuntive nell'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale, necessarie per la prestazione di servizi di pagamento condizionati agli utenti dell'euro digitale. Ciò potrebbe facilitare l'accantonamento di fondi nell'infrastruttura di ***trasferimento*** per la futura esecuzione di alcuni pagamenti condizionati. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adattare la logica operativa per le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate conformemente agli standard e alle interfacce per

programmi applicativi che l'Eurosistema può adottare per facilitare tali operazioni.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Gli utenti dovrebbero essere in grado, se lo desiderano, di effettuare l'on-boarding e autorizzare i pagamenti con l'euro digitale utilizzando i portafogli europei di identità digitale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere tenuti ad accettare i portafogli europei di identità digitale per la verifica delle identità dei clienti sia potenziali che esistenti, in linea con il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. Per facilitare l'apertura di ***conti*** in euro digitale in tutta l'Unione, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre poter contare su attestati qualificati forniti dai portafogli europei di identità digitale, anche per l'esecuzione a distanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero altresì accettare l'uso dei portafogli europei di identità digitale se il pagatore desidera utilizzare il portafoglio per autorizzare il pagamento nell'ambito di operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre, per agevolare i pagamenti di prossimità in euro digitale effettuati offline, dovrebbe essere possibile utilizzare i portafogli europei di identità digitale per la conservazione degli euro digitali nel dispositivo di pagamento.	(58) Gli utenti dovrebbero essere in grado, se lo desiderano, di effettuare l'on-boarding e autorizzare i pagamenti con l'euro digitale utilizzando i portafogli europei di identità digitale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere tenuti ad accettare i portafogli europei di identità digitale per la verifica delle identità dei clienti sia potenziali che esistenti, in linea con il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. Per facilitare l'apertura di ***portafogli*** in euro digitale in tutta l'Unione, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre poter contare su attestati qualificati forniti dai portafogli europei di identità digitale, anche per l'esecuzione a distanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero altresì accettare l'uso dei portafogli europei di identità digitale se il pagatore desidera utilizzare il portafoglio per autorizzare il pagamento nell'ambito di operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre, per agevolare i pagamenti di prossimità in euro digitale effettuati offline, dovrebbe essere possibile utilizzare i portafogli europei di identità digitale per la conservazione degli euro digitali nel dispositivo di pagamento.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme***,*** gli standard ***e i processi*** in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale ***sia in grado*** di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, ***l'euro*** digitale dovrebbe essere***, per quanto possibile, compatibile con le*** soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, ***la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire*** che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero	(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti***, le caratteristiche di progettazione***, le norme e gli standard in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che ***i prestatori di servizi di pagamento distributori idonei consentano a*** qualsiasi utente dell'euro digitale di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. ***Per impostazione predefinita, la BCE dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di pagamento distributori idonei di offrire ai loro utenti dell'euro digitale la propria soluzione di pagamento. Il front-end della BCE dovrebbe fungere da soluzione di riserva per i prestatori di servizi di pagamento che non sono in grado di offrire un front-end proprietario***. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, ***l'infrastruttura dell'euro*** digitale della Banca centrale europea dovrebbe essere ***accessibile senza soluzione di continuità dai prestatori di servizi di pagamento idonei per integrare l'euro digitale nelle*** soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, ***i prestatori di servizi di pagamento idonei*** che ***distribuiscono*** l'euro digitale ***dovrebbero garantire che***

impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe ***cercare di*** garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private ***con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno***.	***almeno una soluzione di pagamento in euro digitale da essi fornita*** sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private ***in tutta la zona euro*** al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private.
	Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(59 bis) Per facilitare il regolare accesso all'infrastruttura dell'euro digitale della BCE, le sue specifiche tecniche dovrebbero essere adeguatamente documentate e la BCE dovrebbe renderne disponibile una sintesi. Per consentire ai prestatori di servizi di pagamento in euro digitale di preparare adeguatamente il loro accesso e di risolvere eventuali problemi tecnici, la

BCE dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di pagamento distributori idonei di testare l'accesso all'infrastruttura dell'euro digitale prima della data di lancio dell'euro digitale. Per assicurare l'interoperabilità delle diverse soluzioni tecnologiche di comunicazione, l'interfaccia di accesso della BCE dovrebbe utilizzare standard di comunicazione sviluppati da organismi di normazione internazionali o europei, tra cui il Comitato europeo di normazione (CEN) o l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dai prestatori di servizi di pagamento e dalla Banca centrale europea. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di affidarsi ai servizi front-end forniti da altri portatori di interessi, compresa la Banca centrale europea, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi front-end, comprese le applicazioni, siano sproporzionati. ***Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai***	(61) Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dai prestatori di servizi di pagamento e dalla Banca centrale europea. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di affidarsi ai servizi front-end forniti da altri portatori di interessi, compresa la Banca centrale europea, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi front-end, comprese le applicazioni, siano sproporzionati. A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere ***la facoltà*** di ***utilizzare i*** servizi di pagamento ***front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento o*** i servizi front-end ***sviluppati*** dalla Banca

prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere ***la capacità*** di ***fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai*** servizi di pagamento ***in euro digitale e di utilizzarli attraverso*** i servizi front-end ***forniti*** dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.	centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Per consentire un'agevole esperienza degli utenti, i prestatori di servizi di pagamento che forniscono agli utenti dell'euro digitale servizi front-end per accedere all'euro digitale e utilizzarlo dovrebbero fare in modo che gli utenti dell'euro digitale possano accedere all'euro digitale e utilizzarlo in modo rapido e semplice. In particolare, i ***conti di pagamento*** in euro digitale dovrebbero essere chiaramente contrassegnati utilizzando il logo digitale ufficiale dell'euro digitale. I ***conti di pagamento*** in euro digitale dovrebbero essere accessibili tramite una delle pagine principali del sito internet o un'applicazione, o altri servizi front-end, su un piano di parità con i conti di pagamento in euro non digitale.	(63) Per consentire un'agevole esperienza degli utenti, i prestatori di servizi di pagamento che forniscono agli utenti dell'euro digitale servizi front-end per accedere all'euro digitale e utilizzarlo dovrebbero fare in modo che gli utenti dell'euro digitale possano accedere all'euro digitale e utilizzarlo in modo rapido e semplice. In particolare, i ***portafogli*** in euro digitale dovrebbero essere chiaramente contrassegnati utilizzando il logo digitale ufficiale dell'euro digitale. I ***portafogli*** in euro digitale dovrebbero essere accessibili tramite una delle pagine principali del sito internet o un'applicazione, o altri servizi front-end, su un piano di parità con i conti di pagamento in euro non digitale.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi e come funzionalità a cascata e a cascata inversa, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito.	(64) Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi e come funzionalità a cascata e a cascata inversa, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro ***conti di pagamento*** in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei ***conti di pagamento*** in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di ***conto***. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai ***conti di pagamento*** in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di ***conti di pagamento*** in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento ***del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali***.	(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro ***portafogli*** in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei ***portafogli*** in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di ***portafoglio***. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai ***portafogli*** in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di ***portafogli*** in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento ***dei portafogli***.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Qualsiasi trattamento di dati personali per verificare se gli utenti sono persone o entità inserite nell'elenco conformemente alle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE dovrebbe essere in linea con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento dei nomi e degli identificativi di ***conto di pagamento*** delle persone fisiche è proporzionato e necessario per garantire il rispetto delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.	(74) Qualsiasi trattamento di dati personali per verificare se gli utenti sono persone o entità inserite nell'elenco conformemente alle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE dovrebbe essere in linea con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento dei nomi e degli identificativi di ***portafoglio*** delle persone fisiche è proporzionato e necessario per garantire il rispetto delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono in stretta prossimità fisica ("in presenza"). Esse presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero pertanto trattare i dati personali relativi alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, ma solo i dati personali relativi al deposito o al prelievo di euro digitali dai ***conti di pagamento*** in euro digitale per caricarli sui	(75) Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono in stretta prossimità fisica ("in presenza"). Esse presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero pertanto trattare i dati personali relativi alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, ma solo i dati personali relativi al deposito o al prelievo di euro digitali dai ***portafogli*** in euro digitale per caricarli sui dispositivi di

dispositivi di conservazione locale o dai dispositivi di conservazione locale per trasferirli ai ***conti di pagamento*** in euro digitale. Tali dati comprendono l'identificativo dei dispositivi di conservazione locale che i prestatori di servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline. Tale livello di tutela della vita privata sarebbe paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi. Ciò significa che non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.	conservazione locale o dai dispositivi di conservazione locale per trasferirli ai ***portafogli*** in euro digitale. Tali dati comprendono l'identificativo dei dispositivi di conservazione locale che i prestatori di servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline. Tale livello di tutela della vita privata sarebbe paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi. Ciò significa che non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Al fine di applicare i limiti di detenzione e garantire il trasferimento eccezionale del ***conto di pagamento*** in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere ***conti di pagamento*** in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali	(77) Al fine di applicare i limiti di detenzione e garantire il trasferimento eccezionale del ***portafogli*** in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere ***portafogli*** in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero

nazionali dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati.	garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di adeguare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di garantirne l'uso come moneta unica, il presente regolamento istituisce l'euro digitale e stabilisce norme riguardanti in particolare il suo corso legale, ***la sua distribuzione, il suo uso*** e le sue caratteristiche tecniche essenziali.	Al fine di adeguare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di garantirne l'uso come moneta unica, il presente regolamento istituisce l'euro digitale e stabilisce norme riguardanti in particolare il suo corso legale, ***le sue caratteristiche principali*** e le sue caratteristiche tecniche essenziali.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "euro digitale": la forma digitale della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche;	1. "euro digitale": la forma digitale ***delle banconote e delle monete nell'ambito*** della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche***, secondo la definizione di cui all'articolo 128 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,***

	emesse dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali, che costituiscono una passività nel bilancio di tali entità;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "***conto di pagamento*** in euro digitale": un ***conto*** detenuto da uno o più utenti dell'euro digitale presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali registrati nell'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale o in un dispositivo per l'euro digitale offline e per disporre o ricevere operazioni di pagamento in euro digitale, effettuate offline o online e indipendentemente dalla tecnologia e dalla struttura dei dati;	5. "***portafoglio*** in euro digitale": un ***portafoglio digitale*** detenuto da uno o più utenti dell'euro digitale presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali registrati nell'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale o in un dispositivo per l'euro digitale offline e per disporre o ricevere operazioni di pagamento in euro digitale, effettuate offline o online e indipendentemente dalla tecnologia e dalla struttura dei dati;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. "pagatore": chiunque abbia un ***conto di pagamento*** in euro digitale e autorizzi un ordine di pagamento da tale ***conto di pagamento*** in euro digitale;	9. "pagatore": chiunque abbia un ***portafoglio*** in euro digitale e autorizzi un ordine di pagamento da tale ***portafoglio*** in euro digitale;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "conferimento di fondi (funding)": il processo mediante il quale un utente dell'euro digitale acquisisce euro digitali, in cambio di contante o di altri fondi, e che crea una passività ***diretta*** della Banca centrale europea o di una banca centrale nazionale nei confronti di tale utente dell'euro digitale;	11. "conferimento di fondi (funding)": il processo mediante il quale un utente dell'euro digitale acquisisce euro digitali, in cambio di contante o di altri fondi, e che crea ***un mezzo di pagamento (euro digitale) avente corso legale, che rappresenta*** una passività ***nel bilancio*** della Banca centrale europea o di una banca centrale nazionale nei confronti di tale utente dell'euro digitale;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	13 bis. "euro digitale online": un trasferimento in euro digitale che viene sempre registrato in un'infrastruttura;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	13 ter. "euro digitale offline": l'euro digitale registrato in dispositivi di conservazione locale;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. "operazione di pagamento in euro digitale effettuata online": un'operazione di pagamento in euro digitale in cui il ***regolamento*** avviene ***nell'infrastruttura*** di ***regolamento dell'euro digitale***;	14. "operazione di pagamento in euro digitale effettuata online": un'operazione di pagamento in euro digitale in cui il ***trasferimento*** avviene ***con la registrazione in un registro*** di ***trasferimento***;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale": l'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema;	19. "infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale": l'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "mezzi di pagamento digitali comparabili": mezzi di pagamento digitali, compresi ***il pagamento*** tramite carta di debito e ***il pagamento istantaneo*** al punto di interazione, ma esclusi il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione;	25. "mezzi di pagamento digitali comparabili": mezzi di pagamento digitali, compresi ***i pagamenti*** tramite carta di debito***, i pagamenti tramite carta di credito e i pagamenti istantanei*** al punto di interazione, ma esclusi il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel

punto di interazione;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. "trasferimento": su richiesta di un utente dell'euro digitale, il trasferimento da un prestatore di servizi di pagamento a un altro delle informazioni su tutti i servizi di pagamento in euro digitale o su alcuni di essi, compresi i pagamenti ricorrenti, eseguiti su un ***conto di pagamento*** in euro digitale, o delle disponibilità di euro digitale da un ***conto di pagamento*** in euro digitale all'altro, o entrambe le forme di trasferimento, chiudendo o senza chiudere il precedente ***conto di pagamento*** in euro digitale e mantenendo nel contempo lo stesso identificativo di ***conto***;	26. "trasferimento": su richiesta di un utente dell'euro digitale, il trasferimento da un prestatore di servizi di pagamento a un altro delle informazioni su tutti i servizi di pagamento in euro digitale o su alcuni di essi, compresi i pagamenti ricorrenti, eseguiti su un ***portafoglio*** in euro digitale, o delle disponibilità di euro digitale da un ***portafoglio*** in euro digitale all'altro, o entrambe le forme di trasferimento, chiudendo o senza chiudere il precedente ***portafoglio*** in euro digitale e mantenendo nel contempo lo stesso identificativo di ***portafoglio***;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29. "autenticazione dell'utente": un'informazione unica creata dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale che, insieme all'identificativo utente, consente a un utente dell'euro digitale di dimostrare la proprietà delle disponibilità di euro digitale online registrate nell'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale;	29. "autenticazione dell'utente": un'informazione unica creata dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale che, insieme all'identificativo utente, consente a un utente dell'euro digitale di dimostrare la proprietà delle disponibilità di euro digitale online registrate nell'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale ***le cui caratteristiche tecniche consentono a un***

utente dell'euro digitale di dimostrare da solo le proprie disponibilità, in particolare senza un'infrastruttura di trasferimento nonché senza un prestatore di servizi di pagamento o altri terzi;

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	31 bis. "organo di governance del codice dell'euro digitale": il contesto istituzionale responsabile di determinare gli standard e le norme necessari per facilitare i servizi di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Utilizzo dell'euro digitale nell'ambito del quadro dell'UE sulla finanza digitale
	Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali si adoperano per assicurare il regolare funzionamento dei pagamenti e dei sistemi tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato al fine di sostenere l'uso della moneta di banca centrale per le attività dell'infrastruttura dei mercati finanziari ai sensi del

regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] e del regolamento (UE) 2023/1114.

---

[1] Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1).

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Separazione dei compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza e di euro digitale
	1. È stabilita una netta separazione tra i compiti di politica monetaria, di vigilanza e di sorveglianza dei sistemi di pagamento della Banca centrale europea, conformemente agli articoli da 119 a 144, 219 e da 282 a 284 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e le sue attività in relazione al sistema di pagamento in euro digitale.
	2. Ai fini del paragrafo 1, è istituita un'unità specifica in seno alla Banca centrale europea. Tale unità ha la competenza esclusiva di svolgere i compiti della Banca centrale europea relativi al funzionamento e alla gestione di un sistema e di un'infrastruttura di pagamento in euro digitale.

	3. L'unità di cui al paragrafo 2 è indipendente in termini di contabilità, organizzazione e processi decisionali.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto applicabile	Diritto applicabile ***e governance***

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. All'interno del quadro del presente regolamento, l'euro digitale è disciplinato anche dalle ***misure***, norme e standard dettagliati che possono essere adottati dalla Banca centrale europea nell'ambito delle sue competenze. Qualora tali ***misure***, norme e standard dettagliati abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima della loro adozione.	2. All'interno del quadro del presente regolamento, l'euro digitale è disciplinato anche dalle ***caratteristiche di progettazione***, norme e standard dettagliati che possono essere adottati dalla Banca centrale europea nell'ambito delle sue competenze. Qualora tali ***caratteristiche di progettazione***, norme e standard dettagliati abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima della loro adozione.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Banca centrale europea sostiene l'istituzione dell'organo di governance del codice dell'euro digitale. Le norme di adesione, l'organizzazione interna e i processi decisionali di tale organo:
	a) riflettono la struttura e le esigenze del mercato dei servizi di pagamento;
	b) sono in linea con le modalità di autoregolamentazione consolidate e in evoluzione nel mercato dei servizi di pagamento; e
	c) si limitano ad agevolare il rispetto dei requisiti di interoperabilità conformemente alle disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le lettere da a) a d) dell'allegato I e la lettera e) dell'allegato II.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Conformemente all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno — COM(2023) 366 final] e dal regolamento	3. Conformemente all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno — COM(2023) 366 final] e dal regolamento

(UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno — COM(2023) 367 final] del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX/XX/2023, le disposizioni di tale direttiva si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.	(UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno — COM(2023) 367 final] del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX/XX/2023, le disposizioni di tale direttiva si applicano***, se del caso,*** alle operazioni di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario ***è un'impresa che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo*** non ***è superiore a 2 milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti*** mezzi di pagamento digitali comparabili;	a) se il beneficiario non ***accetta*** mezzi di pagamento digitali comparabili;
[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).	[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) persone fisiche e giuridiche che hanno aperto un ***conto*** in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri;	b) persone fisiche e giuridiche che hanno aperto un ***portafoglio*** in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire ***o*** prelevare ***manualmente o automaticamente*** i fondi dei loro ***conti di pagamento*** in euro digitale a o da conti di pagamento in euro ***non digitale***, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento.	2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire ***e*** prelevare i fondi dei loro ***portafogli*** in euro digitale a o da conti di pagamento ***denominati*** in euro, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun ***conto di pagamento*** in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro ***non digitale*** designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento ***in euro non digitale*** designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato ***conto di pagamento*** in euro digitale.	Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun ***portafoglio*** in euro digitale a un unico conto di pagamento ***denominato*** in euro designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato ***portafoglio*** in euro digitale.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale instaurano un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento. Gli utenti dell'euro digitale non hanno alcun rapporto contrattuale con la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali.	6. Ai fini dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale instaurano un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento. Gli utenti dell'euro digitale non hanno alcun rapporto contrattuale con la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali. ***La presente disposizione non pregiudica la responsabilità della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali per eventuali incidenti relativi alle questioni di loro competenza, tra cui, a titolo esemplificativo, l'operazione in euro digitale, i malfunzionamenti di sistema o l'inosservanza dei principi, degli standard e dei requisiti applicabili alle operazioni dei sistemi di pagamento e alla protezione dei dati.***

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Interfacce back-end della BCE
	La Banca centrale europea pone in essere un'interfaccia per consentire ai prestatori di servizi di pagamento distributori idonei di ottenere le disponibilità nei portafogli in euro digitale di un utente dell'euro digitale e di disporre pagamenti per suo conto.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 ter
	Standard e specifiche
	La Banca centrale europea assicura che l'interfaccia di cui all'articolo 13 bis utilizzi standard di comunicazione consolidati a livello di settore o di mercato.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 quater
	Modifica di standard e specifiche
	La Banca centrale europea assicura che, ad eccezione di situazioni di emergenza che le impediscano di farlo, qualsiasi modifica alle specifiche tecniche di cui all'articolo 13 bis sia messa a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento idonei o dei prestatori di servizi di pagamento che hanno richiesto la relativa autorizzazione, in anticipo e il più presto possibile.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 quinquies
	Dispositivo di prova
	La Banca centrale europea mette a disposizione un dispositivo di prova, inclusa l'assistenza, per la connessione all'interfaccia con l'infrastruttura dell'euro digitale e le prove di funzionalità, per consentire ai prestatori di servizi di pagamento autorizzati o ai prestatori di servizi di pagamento che hanno richiesto la relativa autorizzazione di testare il proprio software e le proprie applicazioni utilizzate per offrire agli utenti i servizi dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), ***gli enti creditizi*** che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano a tali persone, su richiesta dei loro clienti, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.	1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), ***i prestatori di servizi di pagamento*** che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano a tali persone, su richiesta dei loro clienti, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non sono titolari di un conto in euro ***non digitale***, il capo IV della direttiva 2014/92/UE sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base si applica, ad eccezione ***degli articoli*** 17 ***e 18***, all'accesso dei consumatori al ***conto*** in euro digitale con servizi di base.	2. Per le persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non sono titolari di un conto ***di pagamento denominato*** in euro, il capo IV della direttiva 2014/92/UE sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base si applica, ad eccezione ***dell'articolo*** 17, all'accesso dei consumatori al ***portafoglio*** in euro digitale con servizi di base.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento in euro ***non digitale***;	a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento ***denominato*** in euro;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 3 forniscono sostegno all'inclusione digitale alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), il sostegno all'inclusione digitale comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding a un ***conto*** in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale.	4. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 3 forniscono sostegno all'inclusione digitale alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), il sostegno all'inclusione digitale comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding a un ***portafoglio*** in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a	2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a

norma del capo II, fornendo nel contempo un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, ***il livello delle*** spese o ***delle*** commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti.	norma del capo II, fornendo nel contempo un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, ***i prestatori di servizi di pagamento possono applicare*** spese o commissioni ***adeguate*** che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, ***la Banca centrale europea sviluppa*** strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne ***decide*** i parametri e l'utilizzo***, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo***. ***I prestatori*** di servizi di pagamento ***che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in*** euro digitale.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, ***i prestatori di servizi di pagamento fissano limiti di detenzione per i loro clienti al fine di*** limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne ***decidono*** i parametri e l'utilizzo. ***Il limite di detenzione può essere concordato individualmente tra il prestatore*** di servizi di pagamento ***e l'utente dell'***euro digitale***, mentre il limite giornaliero di prelievo di contanti fissato per le carte di debito e di credito del cliente può essere considerato come una soglia di riferimento***.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali limiti di detenzione sui	4. Eventuali limiti di detenzione sui

conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.	***portafogli*** in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I visitatori della zona euro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), sono soggetti a limiti per quanto riguarda l'uso dell'euro come riserva di valore non superiori a quelli effettivamente applicati nella zona euro per le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro. I parametri e l'utilizzo degli strumenti si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta non è l'euro. ***Nel decidere in merito all'utilizzo degli strumenti in tali Stati membri e nel fissare i parametri, la Banca centrale europea consulta le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.***	5. I visitatori della zona euro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), sono soggetti a limiti per quanto riguarda l'uso dell'euro come riserva di valore non superiori a quelli effettivamente applicati nella zona euro per le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro. I parametri e l'utilizzo degli strumenti si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel caso in cui abbia più conti di pagamento in euro digitale, l'utente dell'euro digitale specifica ai prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono detenuti tali conti le modalità di ripartizione del limite di detenzione individuale tra i diversi conti di pagamento in euro digitale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se un ***conto di pagamento*** in euro digitale è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione sul relativo ***conto*** adottato a norma del paragrafo 1 è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali assegnati ai suoi utenti.	7. Se un ***portafoglio*** in euro digitale è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione sul relativo ***portafoglio*** adottato a norma del paragrafo 1 è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali assegnati ai suoi utenti.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico	2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico

dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. ***La commissione di servizio a carico dell'esercente o la commissione tra PSP non supera l'importo più basso tra i due importi seguenti:***	dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale ***è fissata dai partecipanti al mercato e*** rispetta il principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, compreso un equo margine di profitto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ciascun ***conto di pagamento*** in euro digitale ha un numero unico di ***conto di pagamento*** in euro digitale.	3. Ciascun ***portafoglio*** in euro digitale ha un numero unico di ***identificazione del portafoglio*** in euro digitale.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascun ***conto di pagamento*** in euro digitale può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale designati dall'utente dell'euro digitale. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, ciascun ***conto di pagamento*** in euro digitale può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.	4. Ciascun ***portafoglio*** in euro digitale può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale designati dall'utente dell'euro digitale. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, ciascun ***portafoglio*** in euro digitale può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I prestatori di servizi di pagamento consentono l'uso del ***conto di pagamento*** in euro digitale da parte di più utenti dell'euro digitale.	5. I prestatori di servizi di pagamento consentono l'uso del ***portafoglio*** in euro digitale da parte di più utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea può:	1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento***, gli altri prestatori di servizi*** e gli utenti dell'euro digitale possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea può:

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornire le funzionalità dell'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale necessarie per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, compreso l'accantonamento di fondi**.**	b) fornire le funzionalità dell'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale necessarie per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, compreso l'accantonamento di fondi***;***

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) adottare standard per consentire il riferimento all'euro digitale nei registri distribuiti.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea ***si adopera per garantire, per quanto possibile,*** l'interoperabilità degli standard che disciplinano ***i servizi di pagamento in*** euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea ***si adopera per*** consentire ai mezzi di pagamento digitali privati***, nella misura del possibile e ove opportuno,*** di ***avvalersi delle*** norme***, degli standard e dei processi*** che disciplinano ***i servizi di pagamento in*** euro digitale.	La Banca centrale europea ***garantisce*** l'interoperabilità ***delle caratteristiche di progettazione e delle norme in materia di euro digitale e*** degli standard che disciplinano ***l'interfaccia dell'infrastruttura dell'***euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea ***considera prioritario*** consentire ai mezzi di pagamento digitali privati di ***distribuire l'euro digitale in base alle caratteristiche di progettazione e alle*** norme che disciplinano l'euro digitale.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, l'interoperabilità ***può essere sostenuta, tra l'altro, dall'uso*** di standard ***aperti***.	Ai fini del primo comma, l'interoperabilità ***è perseguita mediante l'uso*** di standard ***esistenti consolidati e il contributo al loro ulteriore sviluppo***.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Governance e interoperabilità
	I prestatori di servizi di pagamento idonei, sulla base delle caratteristiche di progettazione e delle norme stabilite dalla Banca centrale europea per l'euro digitale e degli standard definiti dalla stessa per l'interfaccia con l'infrastruttura dell'euro digitale, sviluppano un regime di pagamento in euro digitale che disciplina le norme, gli standard e i processi nell'infrastruttura del prestatore di servizi di pagamento e per il front-end fornito all'utente dell'euro digitale.
	Ai fini del primo comma, ogni prestatore di servizi di pagamento idoneo offre agli utenti dell'euro digitale almeno un servizio front-end dell'euro digitale che sia interoperabile con i servizi front-end in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea non agisce in qualità di parte in nessuna delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale ***lasciano agli utenti dell'euro digitale la scelta*** di utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire ***loro*** di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:	I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale ***hanno la facoltà*** di utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire ***agli utenti dell'euro digitale*** di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento; ***e***	a) servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento; ***o***

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'[organo di governance del codice dell'euro digitale O la Banca centrale europea] definisce, conformemente all'articolo 26, un insieme minimo di standard tecnici necessari per l'interoperabilità tra i servizi front-end ai fini dell'allegato I, lettera b). Tali standard sono applicati:
	a) dai fornitori di servizi di pagamento quando sviluppano i propri servizi front-end; e
	b) dalla Banca centrale europea

conformemente al paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli utenti dell'euro digitale possano accedere ai ***conti di pagamento*** in euro digitale e utilizzarli in modo rapido e semplice.	b) gli utenti dell'euro digitale possano accedere ai ***portafogli*** in euro digitale e utilizzarli in modo rapido e semplice.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Durante l'esecuzione di un'operazione di pagamento in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario coinvolti nell'esecuzione di tale operazione non verificano, in aggiunta alle verifiche di cui al paragrafo 1, se il pagatore o il beneficiario i cui ***conti di pagamento*** in euro digitale sono utilizzati per l'esecuzione dell'operazione siano persone o entità inserite nell'elenco.	2. Durante l'esecuzione di un'operazione di pagamento in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario coinvolti nell'esecuzione di tale operazione non verificano, in aggiunta alle verifiche di cui al paragrafo 1, se il pagatore o il beneficiario i cui ***portafogli*** in euro digitale sono utilizzati per l'esecuzione dell'operazione siano persone o entità inserite nell'elenco.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online avviene al momento della registrazione del trasferimento degli euro digitali in questione dal pagatore al beneficiario nell'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale approvata dall'Eurosistema.	2. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online avviene al momento della registrazione del trasferimento degli euro digitali in questione dal pagatore al beneficiario nell'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale approvata dall'Eurosistema.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trasferimento di ***conti di pagamento*** in euro digitale	Trasferimento di ***portafogli*** in euro digitale

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire i loro ***conti di pagamento*** in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo ***gli stessi identificativi di*** conto.	1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire i loro ***portafogli*** in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo ***lo stesso numero di identificazione del*** conto.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale per un periodo di tempo prolungato o ha perso i dati relativi ai ***conti di pagamento*** in euro digitale in questione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei ***conti di pagamento*** in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. Tale trasferimento consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile.	2. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale per un periodo di tempo prolungato o ha perso i dati relativi ai ***portafogli*** in euro digitale in questione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei ***portafogli*** in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. Tale trasferimento consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) valuta in tempo reale l'esposizione al rischio di frode delle operazioni in euro digitale effettuate online a uso esclusivo dei prestatori di servizi di pagamento prima dell'introduzione dell'operazione nell'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale;	a) valuta in tempo reale l'esposizione al rischio di frode delle operazioni in euro digitale effettuate online a uso esclusivo dei prestatori di servizi di pagamento prima dell'introduzione dell'operazione nell'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire ai prestatori di servizi di pagamento l'accesso all'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale e sostenere lo scambio di messaggi tra prestatori di servizi di pagamento;	a) fornire ai prestatori di servizi di pagamento l'accesso all'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale e sostenere lo scambio di messaggi tra prestatori di servizi di pagamento;

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura di ***regolamento*** dell'euro digitale e dei dispositivi di conservazione locale;	c) salvaguardare la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura di ***trasferimento*** dell'euro digitale e dei dispositivi di conservazione locale;

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere la verifica, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'esistenza di conti di pagamento in euro digitale detenuti dal potenziale utente presso altri prestatori di servizi di pagamento al fine di evitare l'elusione dei	***soppresso***

limiti di cui all'articolo 16;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) in circostanze eccezionali quali definite all'articolo 31, paragrafo 2, autorizzare i prestatori di servizi di pagamento a trasferire i ***conti di pagamento*** in euro digitale detenuti presso un prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale.	e) in circostanze eccezionali quali definite all'articolo 31, paragrafo 2, autorizzare i prestatori di servizi di pagamento a trasferire i ***portafogli*** in euro digitale detenuti presso un prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente ***e indirettamente*** i singoli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 33, 34 e 35 è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 33, 34 e 35 è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui agli articoli 11, 33, 34 e 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi	6. L'atto delegato adottato ai sensi

degli articoli 11, 33, 34 e 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***un mese*** dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***due*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	degli articoli 11, 33, 34 e 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***tre mesi*** dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. . Tale termine è prorogato di ***tre*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 38 bis
	Procedura di esame
	Dopo la presentazione della struttura tecnologica dell'euro digitale da parte della Banca centrale europea, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Banca centrale europea conducono una procedura di esame per valutare la tecnologia e assicurarne l'idoneità a servire gli interessi degli utenti dell'euro digitale. A tal fine, la Banca centrale europea informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione con debito anticipo della conclusione dello sviluppo tecnologico. La procedura di esame è condotta in modo tempestivo per consentire un'emissione ordinata dell'euro digitale da parte della Banca centrale europea, a condizione che i risultati dell'esame condotto dalle istituzioni europee siano positivi.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima della prevista emissione dell'euro digitale e dell'attuazione di qualsiasi modifica dei parametri e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 o almeno ogni tre anni dopo l'emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione:	***soppresso***
a) informazioni sugli strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale di cui all'articolo 16 e sui parametri che la Banca centrale europea intende adottare in considerazione del contesto finanziario e monetario prevalente;	
b) un'analisi del modo in cui si prevede che gli strumenti e i parametri di cui alla lettera a) conseguano l'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria.	

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un anno dopo la prima emissione dell'euro digitale e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza l'impatto dei parametri e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 sugli aspetti seguenti:	***soppresso***
a) il ruolo degli intermediari finanziari nel finanziamento	

dell'economia;

b) i requisiti di liquidità di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero di ***conti*** in euro digitale aperti;	b) il numero di ***portafogli*** in euro digitale aperti;

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il numero di ***conti di pagamento*** in euro digitale aperti dai prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3;	d) il numero di ***portafogli*** in euro digitale aperti dai prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3;

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) consentire agli utenti dell'euro digitale di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo***, fatte salve eventuali limitazioni***	(a) consentire agli utenti dell'euro digitale di accedere all'euro digitale e di

stabilite dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 16;	utilizzarlo;

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gestire i ***conti di pagamento*** in euro digitale dei rispettivi utenti;	(c) gestire i ***portafogli*** in euro digitale dei rispettivi utenti;

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I servizi di pagamento di base in euro digitale per ***le persone fisiche*** consistono nelle attività seguenti:	I servizi di pagamento di base in euro digitale per ***i consumatori*** consistono nelle attività seguenti:

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***apertura***, ***tenuta*** e chiusura di un ***conto di pagamento*** in euro digitale;	(a) ***registrazione***, ***gestione*** e chiusura di un ***portafoglio*** in euro digitale;

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***consultazione di saldi*** e operazioni;	(b) ***importo effettivo*** e ***cronologia delle*** operazioni ***nell'arco di un anno***;

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) conferimento e prelievo (non automatizzati) di fondi a/da un conto di pagamento in euro ***non digitale***;	(c) conferimento e prelievo (non automatizzati) di fondi a/da un conto di pagamento ***denominato*** in euro;

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni sui ***conti di pagamento*** in euro digitale, tra cui informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di ***conto di pagamento*** in euro digitale; e	iii) informazioni sui ***portafogli*** in euro digitale, tra cui informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di ***identificazione del portafoglio*** in euro digitale; e

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, compresi ***l'identificativo*** e l'importo dell'operazione.	iv) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, compresi ***il numero di identificazione*** e l'importo dell'operazione.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, compresi ***l'identificativo*** e l'importo dell'operazione.	iv) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, compresi ***il numero di identificazione*** e l'importo dell'operazione.

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 2 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni ***sui conti di pagamento*** in euro digitale, compreso il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e	iii) informazioni ***sul portafoglio*** in euro digitale, compreso il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 4 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni sui ***conti di pagamento*** in euro digitale, compresi il numero unico di ***conto di pagamento*** in euro digitale, le disponibilità di euro digitale dell'utente, il limite di detenzione selezionato dall'utente e il tipo di conto in euro digitale.	iii) informazioni sui ***portafogli*** in euro digitale, compresi il numero unico di ***identificazione del portafoglio*** in euro digitale, le disponibilità di euro digitale dell'utente, il limite di detenzione selezionato dall'utente e il tipo di conto in euro digitale.

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) informazioni sui ***conti di pagamento*** in euro digitale, compreso ***l'identificativo*** unico ***di*** conto in euro digitale;	i) informazioni ***sui portafogli*** in euro digitale, compreso ***il numero*** unico di ***identificazione del*** conto in euro digitale;

Or. en